



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2008
SEC(2008) 2288

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento alla

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLA SITUAZIONE
GIURIDICA ED ECONOMICA DEGLI ARTISTI INTERPRETI O
ESECUTORI E DEI PRODUTTORI DISCOGRAFICI
NELL'UNIONE EUROPEA**

{COM(2008) 464 final}
{SEC(2008) 2287}

SINTESI

La presente valutazione d'impatto prende in esame la situazione economica e sociale degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori discografici nell'Unione europea.

Per quanto riguarda gli artisti, dalla valutazione emerge che molti musicisti o cantanti europei iniziano la loro carriera poco più che ventenni, il che significa che allo scadere dell'attuale periodo di protezione, della durata di 50 anni, saranno intorno alla settantina, con buone possibilità di vivere fino a 80-90 anni (la speranza di vita nell'UE è di 75 anni per gli uomini e 81 per le donne). Gli artisti, pertanto, alla fine della loro vita si trovano a dover far fronte ad un calo del reddito, poiché perdono le royalties versate dalle case discografiche e non sono più remunerati per la radiodiffusione o l'esecuzione pubblica delle loro registrazioni sonore. Quest'ultima remunerazione è versata direttamente agli artisti da società di gestione collettiva e non è soggetta alle disposizioni contrattuali con le case discografiche.

Per i musicisti di sessione, che suonano musica di sottofondo, e per gli artisti meno noti ciò implica una riduzione degli introiti provenienti dalle esecuzioni pubbliche o dalla radiodiffusione proprio nella fase più vulnerabile della loro vita, ovvero quando sono prossimi alla pensione. Venuta meno la protezione dei diritti d'autore, essi perderanno anche introiti potenziali nel momento in cui le loro esecuzioni degli esordi saranno vendute su internet.

Non solo: una volta scaduti i diritti gli artisti sono anche esposti a un uso potenzialmente discutibile delle loro esibizioni, che ne può ledere il nome o la reputazione. Rispetto agli autori, le cui opere sono protette fino a 70 anni dopo la loro morte, gli artisti si trovano inoltre in una situazione svantaggiosa, che potrebbe essere considerata ingiusta in quanto gli artisti sono oggi non solo necessari quanto gli autori, ma anche maggiormente identificabili con il successo commerciale di una registrazione sonora.

Per quanto riguarda i produttori di registrazioni sonore, la valutazione indica che il problema principale cui devono far fronte è la pirateria peer-to-peer, accompagnata dalla necessità di adeguare le loro imprese alle sfide della distribuzione dematerializzata. È in tali circostanze critiche che si trovano messi a confronto con la difficoltà di mantenere stabile il flusso di entrate necessario per investire in nuovi talenti. Le case discografiche affermano di investire circa il 17% dei loro introiti nello sviluppo di nuovi talenti, vale a dire per mettere sotto contratto nuovi artisti, promuovere talenti sconosciuti e produrre opere innovative. Pertanto, prolungando il periodo di protezione si genererebbero nuovi introiti che contribuirebbero a finanziare nuovi talenti e consentirebbero alle case discografiche di ripartire meglio i rischi che queste operazioni comportano. Date l'incertezza dei rendimenti (di otto registrazioni musicali solo una ha successo) e le cosiddette asimmetrie d'informazione, tali introiti spesso non sono disponibili sul mercato dei capitali.

La valutazione d'impatto esamina le ripercussioni economiche, sociali e culturali di sei opzioni

Le opzioni prese in considerazione sono sette in totale, ma una di esse è stata scartata prima di procedere alla valutazione dell'impatto. Oltre alla scelta standard di non intervenire con alcuna misura, lasciando che il mercato musicale si sviluppi liberamente, la valutazione d'impatto analizza due opzioni che introducono cambiamenti alla durata della protezione per le registrazioni sonore e tre opzioni che non prevedono di modificare l'attuale durata.

Per quanto concerne la durata della protezione, la valutazione considera la possibilità di estenderla, per gli artisti interpreti o esecutori, "a vita o di 50 anni", facendo valere il

periodo più lungo. Si rafforzerebbe in tal modo il loro status e, subordinando la protezione alla durata della vita, verrebbe riconosciuto il carattere individuale e creativo delle loro esecuzioni. Questa opzione non si applicherebbe soltanto ai diritti esclusivi degli artisti, ma anche ai vari diritti di radiodiffusione ed esecuzione pubblica che non sono trasferiti alle case discografiche.

Un'altra possibilità d'intervento sulla durata della protezione consiste nel prolungare la durata attuale da 50 a 95 anni per gli artisti e le case discografiche, allineandola con la durata di protezione più lunga esistente a livello internazionale. Affinché tale misura vada a profitto degli artisti, in particolare dei musicisti di sessione che hanno trasferito i relativi diritti dietro corresponsione di un pagamento unico, l'estensione della durata della protezione per le case discografiche dovrebbe essere accompagnata dal versamento di una percentuale degli introiti supplementari delle case discografiche in un fondo appositamente destinato a migliorare la situazione dei musicisti di sessione. Anche in questo caso, come per l'opzione precedente, l'artista godrebbe per 95 anni della remunerazione per la radiodiffusione e l'esecuzione pubblica.

Sono stati considerati anche altri modi di risolvere i problemi summenzionati, senza modificare la durata della protezione. Le soluzioni considerate offrono varie possibilità di migliorare la situazione finanziaria e i diritti morali degli artisti e potrebbero essere usate in alternativa o a complemento dell'estensione della durata della protezione. Molte di queste misure potrebbero essere applicate solo previa adozione di un atto legislativo comunitario.

La presente valutazione descrive in che modo gli artisti trasferiscono per contratto i loro diritti esclusivi alle etichette discografiche, compresi i diritti di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione, ma non i diritti a remunerazione per radiodiffusione ed esecuzione pubblica. Per contenere gli effetti del trasferimento sistematico per contratto dei diritti esclusivi degli artisti alle case discografiche, la valutazione esamina la possibilità di introdurre un diritto irrinunciabile alla remunerazione che gli artisti conserverebbero anche dopo aver trasferito il loro diritto di messa a disposizione a un produttore discografico. L'introduzione di un diritto a remunerazione equa per le vendite on line o per altre forme di messa a disposizione delle esecuzioni on line è una possibilità interessante, che in futuro potrebbe venire accolta, ma in questa fase tali sono le incertezze quanto a chi dovrebbe pagare la suddetta "remunerazione equa", che è impossibile quantificare con sufficiente precisione i possibili effetti di questa opzione. Tenuto conto delle incognite che solleva l'applicazione pratica del diritto a remunerazione equa, occorre studiare più a fondo questa opzione; sebbene in futuro potrebbe benissimo essere introdotta per aumentare la partecipazione degli artisti ai redditi generati on line, è ancora prematuro discuterne ed è perciò stata scartata prima di procedere all'analisi dell'impatto.

Un'altra delle possibilità prese in esame consiste nel rafforzare i diritti morali degli artisti. La portata di questi diritti potrebbe essere armonizzata in modo da includere il diritto di limitare gli usi pregiudizievoli delle loro esecuzioni.

Un'ulteriore opzione consiste nel far sì che gli accordi tra artisti e case discografiche prevedano delle clausole cosiddette "use it or lose it", per cui se una casa discografica non intende ripubblicare un'esecuzione nel periodo di estensione dei diritti, l'artista può passare ad un'altra etichetta o utilizzare lui stesso la registrazione.

Impatto delle varie opzioni

Tutte le opzioni sono valutate in base ai sei obiettivi operativi seguenti: (1) armonizzare gradualmente la tutela degli autori e degli artisti interpreti o esecutori; (2) aumentare in misura apprezzabile la remunerazione degli artisti; (3) diminuire le discrepanze in materia di

tutela tra l'UE e gli USA; (4) aumentare in misura apprezzabile le risorse destinate alla ricerca e alla valorizzazione di nuovi talenti; (5) garantire la disponibilità delle opere musicali a prezzi ragionevoli; (6) incoraggiare la digitalizzazione delle vecchie opere (back catalogue).

In base alla valutazione d'impatto non è da privilegiare il mantenimento dello status quo. Se non venisse adottata alcuna misura, migliaia di artisti europei che hanno registrato alla fine degli anni 50 e negli anni 60 perderebbero nei prossimi dieci anni tutti i diritti relativi alla messa in onda. Oltre a generare notevoli ripercussioni a livello sociale e culturale, questo tipo di approccio obbligherebbe l'industria musicale a ridurre gli investimenti nella creazione di nuove registrazioni sonore in Europa.

La valutazione d'impatto ha studiato l'incidenza delle opzioni che non vanno a toccare la durata dei diritti degli artisti e dei produttori (opzioni 3a, b, c e d). L'opzione 3a (diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione) pare prematura, dal momento che non è chiaro chi pagherebbe tale remunerazione ed è difficile stimare i vantaggi finanziari che ne deriverebbero. L'opzione 3b (rafforzamento dei diritti morali) non ha alcun impatto finanziario per gli artisti e i produttori. L'opzione 3c, la clausola cosiddetta "use it or lose it", oltre a favorire gli artisti, che avrebbero così garantita la disponibilità delle loro esecuzioni sul mercato, andrebbe a beneficio della diversità culturale. L'opzione 3d, che prevede la costituzione di un fondo da parte delle case discografiche, porterebbe grossi vantaggi agli artisti non affermati. I produttori discografici, tuttavia, dovrebbero versare nel fondo almeno il 20% degli introiti supplementari generati dall'estensione della durata, ma, pur così, dalla valutazione d'impatto risulta che la commercializzazione delle registrazioni sonore si manterrebbe redditizia per le case discografiche.

L'opzione che comporta un'estensione della durata (2a "a vita o di 50 anni" e 2b "95 anni per artisti e produttori") pare quella che meglio contribuirebbe a realizzare i sei obiettivi strategici. Sia l'opzione 2a che 2b sono vantaggiose per gli artisti dal punto di vista finanziario e consentirebbero pertanto a un maggior numero di essi di dedicare più tempo all'attività artistica.

L'opzione 2a, legando la durata della protezione alla durata della vita dell'artista, servirebbe ad armonizzare la tutela giuridica degli artisti e degli autori. Si darebbe in tal modo rilievo al contributo artistico personale degli esecutori e degli interpreti, riconoscendone l'importanza, pari a quella degli autori, nel diffondere la musica presso il pubblico. Permetterebbe peraltro agli artisti di opporsi, in vita, agli usi pregiudizievole delle loro opere.

L'opzione 2b consentirebbe oltretutto ai produttori di disporre di maggiori risorse per la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti, con conseguenti effetti positivi per la diversità culturale. La valutazione d'impatto dimostra che non sarebbero necessariamente gli artisti famosi a trarre maggiori vantaggi dall'estensione della durata. Se è vero che agli artisti più rinomati va il grosso dei diritti d'autore negoziati con le case discografiche, tutti gli artisti, compresi i musicisti di sessione, hanno diritto alle fonti di reddito cosiddette "secondarie", quale la remunerazione equa e unica allorché la registrazione sonora che contiene delle loro esecuzioni è trasmessa o eseguita in pubblico. Estendendo la durata della protezione, queste fonti di reddito sarebbero garantite a vita. Anche modesti incrementi di reddito consentono agli artisti di dedicare più tempo alla loro carriera artistica e far meno ricorso a lavori a tempo parziale. Inoltre, per migliaia di musicisti di sessione anonimi, che erano all'apice della carriera alla fine degli anni 50 e negli anni 60, la remunerazione equa e unica per la radiodiffusione delle loro registrazioni è spesso l'unica fonte di reddito rimasta della loro attività artistica.

Oltre a garantire maggiori risorse per la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti, l'opzione 2b è di più facile attuazione rispetto all'opzione 2a, non dipendendo dalla durata della vita dei singoli artisti. Come nel caso delle opere scritte a più mani, legare i diritti d'autore alla vita dei singoli artisti che vi collaborano solleva questioni complesse quando ad una registrazione sonora sono in vari a prendervi parte. Si avrebbe un sovraccarico legislativo e amministrativo per gli Stati membri e si verrebbe a creare incertezza giuridica, perché la durata della protezione non sarebbe più determinata da una data fissa e unica, ad esempio la pubblicazione del fonogramma che contiene l'esecuzione, ma dalla durata della vita, talvolta assai diseguale, dei singoli artisti che vi collaborano.

Quali sono le disposizioni della proposta volte a garantire che la misura vada a profitto degli artisti esecutori o interpreti?

Affinché l'estensione della durata vada a profitto degli artisti, in particolare dei musicisti di sessione, la presente valutazione d'impatto giunge alla conclusione che le case discografiche dovrebbero contribuire alimentando un fondo per i musicisti di sessione (opzione 3d). Per disporre del volume finanziario necessario a garantire benefici reali per i musicisti di sessione, la valutazione propone che le case discografiche riservino loro almeno il 20% degli introiti generati nel corso del periodo di estensione dei diritti. Il fondo avrebbe un'incidenza positiva per i musicisti di sessione, facendo pressoché triplicare in 45 anni la media delle entrate annuali supplementari di un artista.

La valutazione d'impatto propone inoltre che l'estensione della durata dei diritti sia accompagnata dalla clausola cosiddetta "use it or lose it" (opzione 3c), per cui, qualora una casa discografica non intendesse ripubblicare un'esecuzione nel periodo di estensione, l'artista potrebbe passare ad un'altra etichetta o mettere a disposizione lui stesso la registrazione.

Studi empirici che dimostrano come l'estensione della durata non avrebbe effetti negativi per i consumatori

Alcuni studi empirici dimostrano che il prezzo delle registrazioni sonore non coperte da diritti d'autore non è inferiore a quello delle registrazioni coperte da tali diritti. Questo vale per i diritti alla remunerazione di legge e per la vendita di CD.

La "remunerazione equa e unica" percepita a titolo della radiodiffusione e dell'esecuzione di opere musicali in luoghi pubblici rimarrebbe inalterata, dato che i pagamenti sono calcolati in percentuale degli introiti delle emittenti o di altri operatori. Per quanto concerne le vendite di CD, la differenza di prezzo tra le registrazioni coperte e quelle non coperte dai diritti d'autore è stata assai poco studiata. Un'analisi di Price Waterhouse Coopers non ha riscontrato una differenza di prezzo sistematica. Si tratta dello studio più completo realizzato finora che, prendendo in esame 129 album registrati tra il 1950 e il 1958, non rileva elementi certi per affermare che i dischi i cui diritti connessi sono scaduti siano venduti sistematicamente a prezzi più bassi dei dischi ancora protetti.

Per analizzare l'impatto che i diritti d'autore o i diritti connessi hanno sul prezzo sono stati presi in considerazione anche altri studi, la maggior parte dei quali avente per oggetto il settore dei libri. Anche in questo settore, tuttavia, non si rileva in generale alcuna differenza di prezzo tra i campioni di libri protetti dai diritti d'autore e quelli non protetti, oppure si constata che l'impatto dei diritti d'autore sul prezzo dipende fortemente dal modello e quindi le stime ottenute non possono essere considerate molto attendibili. Data l'assenza di modelli accettati su larga scala e l'ampiezza del periodo temporale, si può affermare che nulla prova effettivamente che i prezzi aumenteranno in seguito all'estensione della durata.

Inoltre, in generale, l'estensione della durata dei diritti dovrebbe avere effetti positivi per i consumatori e per la diversità culturale: a lungo termine, favorirà la diversità culturale garantendo la disponibilità di risorse per finanziare e sviluppare nuovi talenti; a breve e medio termine, incentiverà le case discografiche a digitalizzare e a commercializzare il catalogo delle vecchie registrazioni. È chiaro fin da ora che la distribuzione via internet offre opportunità uniche per immettere nel mercato quantità di registrazioni senza precedenti.

Dimensione internazionale

La valutazione d'impatto ha anche esaminato le implicazioni di un'estensione della durata della protezione per gli scambi commerciali e la conclusione provvisoria che se ne trae è che la maggior parte degli introiti supplementari generati nel periodo di estensione resterebbe in Europa, a profitto degli artisti europei. È questo un elemento positivo per la promozione degli artisti europei e per la vivacità culturale delle registrazioni sonore europee.